

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1937)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1966 (V. Stampato n. 2905)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1966*

**Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie Complementari
della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Società per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita

a norma dell'articolo 10 della legge predetta:

a) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000 per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1958;

b) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000 per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, data di ultimazione delle opere di ammodernamento.

La sovvenzione di cui alla lettera b) del presente articolo sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

La spesa per le sovvenzioni di esercizio di cui al precedente articolo 1, ammontante a lire 917.298.500, al netto dell'importo dei sussidi integrativi erogati dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di 709.000.000 di lire nell'anno 1966 e di lire 208.298.500 nell'anno 1967.

Art. 3.

All'onere di lire 709 milioni relativo all'anno finanziario 1966, si provvede, per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 250 milioni, a riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965, e, per lire 209 milioni, a riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.